

STATUTO

Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo)

(art. 12, comma 1, della L.R. n. 6 del 27 luglio 2018 e ss.mm.ii.)



STATUTO
Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
(DiSCo)

TITOLO I
Natura, Funzioni e Principi

Articolo 1
Ambito Statutario

1. Il presente Statuto dell'“Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo)”, in seguito DiSCo o Ente, in conformità con quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della L.R. del 27 luglio 2018 n. 6 e ss.mm.ii., definisce i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali e delle sue articolazioni, in conformità con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione e detta criteri generali relativi all'organizzazione, all'ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicità degli atti e all'esercizio del diritto di accesso.

Articolo 2
Sede

1. DiSCo ha sede legale in Roma.
2. L'indirizzo della sede legale, lo stemma, il logo, l'emblema di DiSCo sono individuati con delibera del Consiglio di amministrazione.

Articolo 3
Natura dell'Ente e obiettivi

1. Ai sensi dell'articolo 55 della Legge Statutaria 11 novembre, 2004, N. 1 e successive modiche ed integrazioni (*Nuovo Statuto della Regione Lazio in seguito Statuto Regionale*), DiSCo è l'Ente pubblico dipendente regionale, dotato di personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, cui la Regione attribuisce il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., nonché il ruolo di Ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto allo studio ed alla conoscenza di cui all'articolo 5, della L.R. n. 6 del 2018 medesima.
2. La Regione attribuisce a DiSCo, il raggiungimento degli obiettivi all'articolo 2, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.e precisamente:

- a) l'incremento generale delle risorse a sostegno degli studenti e dei cittadini in formazione, con priorità per i più capaci e meritevoli anche se privi o carenti di mezzi;
- b) il sostegno e l'integrazione degli studenti universitari in condizioni di disabilità, anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per specifiche iniziative finalizzate ad interventi, servizi e prestazioni;
- c) il sostegno agli studenti lavoratori e a studenti genitori, meritevoli di particolare considerazione nel loro percorso formativo;
- d) il sostegno rivolto a studenti che per motivi personali o economici abbiano sospeso o abbandonato gli studi;
- e) il sostegno agli studenti in sede, pendolari e a quelli fuori sede;
- f) il sostegno alla partecipazione di tutti i cittadini in formazione della Regione a programmi di mobilità, anche europea ed internazionale;
- g) il sostegno alle attività di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro in collaborazione con tutte le istituzioni preposte e con le associazioni datoriali e di categoria maggiormente rappresentative del tessuto socio economico regionale, pure mediante l'erogazione di servizi dedicati, anche al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta;
- h) il sostegno alle attività culturali e sportive nonché ai servizi didattico-formativi delle università, compresi quelli promossi da altre istituzioni in ambito regionale, ivi inclusi, i Centri universitari sportivi (Cus – Cusi Italia);
- i) il potenziamento delle strutture residenziali e del sostegno abitativo in favore degli studenti fuori sede, pure con l'utilizzo di politiche innovative, da realizzare anche in collaborazione con i territori sede di strutture universitarie;
- j) la promozione di forme di partecipazione degli studenti alle decisioni e alla valutazione sulla qualità e sull'efficacia dei servizi offerti;
- k) la promozione di iniziative e servizi di mutuo sostegno fra studenti e fra cittadini in formazione;
- l) la promozione di forme di compartecipazione, cogestione e autogestione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 23 della L.R n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;
- m) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e servizi;
- n) il sostegno agli studenti detenuti, attraverso la collaborazione con tutte le istituzioni competenti, anche tramite il potenziamento delle attività di tutoraggio negli istituti penitenziari e della possibilità di utilizzo dell'insegnamento a distanza;

- o) assicurare l'uniformità delle prestazioni in tutti gli atenei della Regione, nel rispetto delle specificità territoriali.
- 3. DiSCo è titolare delle competenze e svolge le funzioni attribuite dalla L.R n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., nell'ambito degli indirizzi indicati dalla Giunta regionale e in conformità a quanto stabilito dalla programmazione regionale.
- 4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 2, DiSCo:
 - a) utilizza le risorse finanziarie statali ed europee nonché regionali destinate al sostegno della formazione, dell'istruzione, dell'orientamento al lavoro e, in generale, della conoscenza, assumendo, ove necessario, direttamente la funzione di Ente attuatore ovvero beneficiario di interventi globali;
 - b) promuove la costruzione di reti tra le università, gli enti competenti in materia di mercato del lavoro e gli enti che operano nel settore della formazione della Regione;
 - c) predispone iniziative e programmi per favorire gli interscambi con l'estero tra università e enti che operano nel settore dell'istruzione, della formazione e della conoscenza.

Articolo 4

Principi di organizzazione

- 1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della L.R n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., l'organizzazione delle strutture di DiSCo, si ispira al rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, di separazione tra funzioni di indirizzo e gestionali, di imparzialità, pubblicità e trasparenza, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione e la comunicazione agli utenti, al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
- 2. DiSCo, per il perseguimento delle finalità istituzionali, segue inoltre i seguenti criteri generali di organizzazione:
 - a) articolazione per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e strumentali;
 - b) attribuzione ad una singola articolazione della responsabilità di ciascun procedimento;
 - c) dovere di comunicazione interna ed esterna per favorire l'efficienza delle diverse attività, anche attraverso connessione mediante sistemi informatici e statistici;
 - d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici rispetto alle esigenze dell'utenza;

- e) professionalità, responsabilità e collaborazione del personale per il perseguimento dei risultati;
- f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, in funzione dell'efficienza ed efficacia dei servizi ai cittadini;
- g) responsabilità della dirigenza e delle figure apicali in ordine alla gestione della spesa e al corretto sviluppo delle attività;
- h) valorizzazione degli istituti di incentivazione del personale;
- i) adeguata impostazione dei sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati;
- j) strutturazione degli uffici e sviluppo delle attività da essi svolte anche mediante l'utilizzo di idonea strumentazione informatica;
- k) rispetto della normativa anticorruzione e del relativo piano adottato da DiSCo.

Articolo 5

Destinatari degli interventi, servizi e prestazioni

1. DiSCo eroga e/o svolge e/o fornisce, gli interventi, i servizi e le prestazioni di cui all'articolo 4, in favore di tutti i soggetti destinatari di cui all'articolo 3, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., come di seguito individuati:

- a) gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, attivati dalle università, dagli istituti universitari statali e dalle università non statali legalmente riconosciute, presenti nella Regione Lazio;
- b) gli studenti iscritti ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, attivati dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, presenti nella Regione Lazio;
- c) gli studenti iscritti ai corsi attivati dalle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università, presenti nella Regione Lazio;
- d) gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica

superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), che svolgono percorsi formativi per il conseguimento della laurea professionalizzante;

e) i cittadini in formazione, diversi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), limitatamente agli interventi, ai servizi e alle prestazioni a loro destinati da DiSCo.

Articolo 6

Atti regolamentari e carta dei sevizi

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., il Consiglio di amministrazione di DiSCo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, statale e/o regionale, nonché dal presente Statuto, adotta il Regolamento di organizzazione di DiSCo.

2. Il Regolamento di organizzazione di cui al comma 1, disciplina:

a) l'organizzazione delle strutture per favorire l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione;

b) la determinazione della dotazione organica del personale;

c) la salvaguardia della collocazione lavorativa derivante dell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu;

d) il benessere organizzativo quale modalità gestionale finalizzata ad aumentare la produttività e l'efficienza lavorativa in conciliazione con le esigenze di vita-lavoro;

e) i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

f) le modalità di accesso e di selezione del personale dipendente;

g) le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei dirigenti e dei funzionari;

h) i criteri e le modalità per il controllo interno.

3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., il Consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, della medesima L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., previa informazione alle organizzazioni sindacali, adotta il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Ente.

4. In conformità con quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., il Consiglio di amministrazione, previo parere della Consulta, adotta la carta dei servizi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della L. R. n. 1 del marzo 2016 (*Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici*).

5. Fermo restando la competenza all'adozione dei regolamenti e/o degli atti di cui ai commi 1, 3 e 4, il Consiglio di amministrazione è altresì competente all'adozione di ogni altro regolamento di DiSCo ed in particolare a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato;
- b) Regolamento sul procedimento e sui termini dei procedimenti amministrativi di DiSCo;
- c) Regolamento sulla gestione delle residenze universitarie;
- d) Regolamento per la disciplina della concessione degli spazi comuni e/o dei locali e/o delle pertinenze, degli immobili di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo, a DiSCo;
- e) Regolamento sulle sponsorizzazioni;
- f) Regolamento per l'attuazione di progetti ed iniziative di "lavoro agile".

Articolo 7

Interventi, servizi e prestazioni

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 5, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., DiSCo esercita e/o svolge e/o fornisce, gli interventi, i servizi e le prestazioni di seguito indicate:

- a) azioni volte ad assicurare agli studenti e ai cittadini in formazione un apprendimento per tutto l'arco della vita, nell'ambito di un sistema integrato e sinergico tra le scuole, le università, gli istituti di alta cultura, i centri di ricerca e innovazione operanti nella Regione;
- b) attività di informazione, di orientamento formativo e di sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro, promosse in stretta collaborazione con le scuole, le università, gli istituti di alta cultura e di ricerca e le altre istituzioni preposte, anche al fine di diffondere le migliori pratiche a livello regionale;
- c) azioni volte a promuovere modelli innovativi di erogazione della formazione professionale, con particolare attenzione alle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro;
- d) contributi per la mobilità internazionale;
- e) collaborazioni con le maggiori rappresentanze datoriali, allo scopo di definire i percorsi formativi più idonei per l'individuazione delle figure professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro.

2. Gli interventi, i servizi e le prestazioni di DiSCo di cui al comma 1, in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, sono:

a) a concorso quali individuati dall'articolo 5, comma 2, lettera a), della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii. e rivolti in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), della medesima L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;

b) non a concorso quali individuati dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii. e rivolti in favore di tutti i soggetti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., ivi inclusi quelli di cui alla lettera e).

Articolo 8

Interventi, servizi e prestazioni a concorso

1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni a concorso, sono erogati e/o svolti e/o forniti esclusivamente in favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), della medesima L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii..

2. In conformità con quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lett. a) della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii. interventi, i servizi e le prestazioni di cui al comma 1, sono individuati in:

a) borse di studio;

b) posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;

c) ristorazione gratuita o a prezzo agevolato;

d) borse per esperienze formative all'estero, con possibilità di svolgere i relativi semestri di praticantato, o in altre regioni italiane;

e) sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o per studenti che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) misure compensative per studenti rientranti in fasce di reddito medio-basse;

g) misure di sostegno a quelle categorie di soggetti che, pur avendo conseguito un titolo di studio universitario, necessitano di periodi ulteriori di formazione e/o specializzazione, inclusi dottorandi e specializzandi.

Articolo 9

Interventi, servizi e prestazioni non a concorso

1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni non a concorso, sono erogati e/o svolti e/o forniti in favore di tutti i soggetti destinatari di cui all'articolo 3, ivi inclusi quelli di cui alla lettera e);

2. In conformità con quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lett. b), della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii. gli interventi, i servizi e le prestazioni di cui al comma 1, sono individuati in:

- a) agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità nazionale ed internazionale degli studenti;
- b) azioni mirate all'orientamento al lavoro, in coordinamento con tutte le istituzioni preposte;
- c) supporto alle attività, culturali, turistiche, ricreative e sportive e ai servizi didattico-formativi delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento alla partecipazione e presenza di studenti stranieri;
- d) servizi per le locazioni immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sedi dell'università o dell'istituzione di riferimento e comuni limitrofi, nonché con le associazioni dei proprietari e degli inquilini ovvero con enti pubblici o privati senza fini di lucro che garantiscano condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati dall'Ente;
- e) servizi di facilitazione in partenza (outgoing) rivolti agli studenti universitari della Regione che intendono svolgere attività di formazione all'estero;
- f) servizi di accoglienza (incoming) rivolti agli studenti stranieri che intendono svolgere attività di formazione nelle università e negli istituti di alta formazione della Regione, pure durante il periodo estivo, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni studentesche presenti negli atenei;
- g) misure di sostegno all'utilizzo dei servizi di trasporto finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti;
- h) orientamento attivo all'accesso degli studenti, in particolare quelli fuori sede, ai servizi forniti dal sistema sanitario regionale, all'utilizzo dei consultori, degli sportelli di medicina preventiva e assistenza psicologica, così come previsto dal D.Lgs. 68/2012;
- i) progetti di contrasto al razzismo e ad ogni forma di discriminazione;
- j) fornitura di ausili, servizi e supporti specialistici in particolare per studenti svantaggiati e in condizioni di disabilità;
- k) supporto per l'inserimento lavorativo, in particolare agli studenti disabili;
- l) sostegno agli strumenti di conciliazione della genitorialità;
- m) informazione ed orientamento sui percorsi di formazione promossi in collaborazione con le altre istituzioni nonché con gli altri enti pubblici competenti in materia;

- n) sostegno diretto e/o indiretto alle attività di socialità, mutuo sostegno, orientamento e tutorato promosse e autogestite da studenti e cittadini in formazione;
- o) servizi editoriali e librari consistenti nella produzione e diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario e di ogni altro tipo di strumento o sussidio destinato ad uso universitario, favoriti dalla Regione in collaborazione con gli atenei, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia di diritto d'autore;
- p) individuazione di luoghi di facile fruizione da destinare alle attività culturali promosse, in sinergia con istituzioni comunali, scuole e università, dalle associazioni studentesche;
- q) pianificazione di interventi volti alla realizzazione di piccoli impianti sportivi all'interno degli studentati dell'Ente;
- r) servizi di connettività e supporto informatico, da realizzarsi tramite contratti di sponsorizzazione che non prevedano costi aggiuntivi a carico dell'Ente;
- s) misure di sostegno ai detenuti che frequentano corsi in qualità di studenti all'interno degli istituti di prevenzione e pena.

Articolo 10

Disciplina degli interventi, servizi e prestazioni

1. DiSCo eroga e/o svolge e/o fornisce, gli interventi, i servizi e le prestazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento regionale di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 5, comma 5, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii..

Articolo 11

Lavori e acquisizione di beni e servizi, necessari all'attuazione degli interventi

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., DiSCo si avvale preferibilmente della Direzione Regionale Centrale Acquisti per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla medesima L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii. nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 498 ter, comma 2, del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

Residenze universitarie

- 1.** DiSCo, nel rispetto della normativa vigente in materia, è titolare e responsabile di un corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese le attribuzioni di cui alla Legge 14 novembre 2000, n. 338 (*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*) e successive modifiche.
- 2.** Sono utenti delle strutture residenziali universitarie gli studenti universitari cui le strutture stesse sono destinate nella prevalenza delle giornate di apertura su base annua. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, è facoltà di DiSCo, destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti non residenti nella struttura stessa.
- 3.** In coerenza con quanto disposto dall'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 68 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, è consentito a DiSCo, l'utilizzo dei posti alloggio per laureandi, dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri soggetti coinvolti nell'attività di studio, didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilità di una contribuzione alle spese differenziata.
- 4.** In coerenza con quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 68 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni, per un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali universitarie è data facoltà a DiSCo di destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, in particolare nei periodi di chiusura estiva.
- 5.** Le modalità di utilizzo dei posti alloggio e delle strutture residenziali universitarie, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, sono disciplinate dal Regolamento delle residenze universitarie di DiSCo e degli atti ad esso connessi.
- 6.** DiSCo, nel rispetto della normativa vigente, in alternativa alla gestione diretta delle residenze, può affidare la fornitura e la gestione dei relativi servizi, con assunzione in capo ad essi del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I Degli Organi

Articolo 13 Organi Di DiSCo

- 1.** Sono organi di DiSCo:
 - a)** il Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - b)** il Consiglio di amministrazione;
 - c)** il Collegio dei revisori dei conti;
 - d)** la Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza.

Capo II Presidente

Articolo 14

Presidente del Consiglio di amministrazione: funzioni e durata della carica

- 1.** Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.:
 - a)** presiede, convoca e coordina il Consiglio di amministrazione;
 - b)** ha la rappresentanza istituzionale dell'Ente;
 - c)** sovrintende all'attività complessiva dell'Ente e ne è responsabile nei confronti della Regione;
 - d)** designa il Direttore Generale di DiSCo, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 11, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;
 - e)** adotta e trasmette alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;
 - f)** adotta gli atti riservatigli dallo Statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera p), della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;
 - g)** nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi della Legge regionale n. 1 del 2011, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
- 2.** In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Capo III Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

Consiglio di amministrazione: componenti, formalità di nomina, durata della carica e modalità di determinazione del compenso

1. Il Consiglio di amministrazione di DiSCo è costituito con decreto del Presidente della Regione.
2. In coerenza con i principi di cui all'articolo 8, comma 2, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, di cui:
 - a) un rappresentante degli studenti eletto in concomitanza con l'elezione del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) a suffragio universale e diretto e a scrutinio segreto, tra tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio delle Università statali e non statali e degli istituti di alta formazione presenti sul territorio regionale;
 - b) tre designati dal Consiglio regionale con voto limitato, previo avviso pubblico, garantendo la rappresentanza di genere e scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nello svolgimento di funzioni di carattere amministrativo-istituzionale e che si siano distinte per gli studi e le attività nel campo della formazione universitaria e del diritto allo studio.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per un triennio, sono rinnovabili per una sola volta e il loro compenso è individuato nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. n. 46 del 1998.
4. Le modalità di elezione del rappresentante degli studenti di cui al comma 2, lettera a), sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione: funzioni e compiti

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare:
 - a) formula le proposte di modifica dello Statuto;
 - b) formula le proposte dei regolamenti di cui all'articolo 6 e/o le modifiche degli stessi e/o propone l'adozione di ogni altro regolamento ritenuto necessario al miglior funzionamento di DiSCo;

- c) adotta la dotazione organica del personale dell'Ente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;
- d) formula indicazioni sul fabbisogno delle risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza di DiSCo;
- e) adotta il bilancio di previsione e i documenti contabili di cui all'articolo 14, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;
- f) adotta il programma annuale di attività ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 6/2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) conferisce, nel rispetto dell'articolo 11, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., l'incarico al Direttore Generale dell'Ente, su designazione del Presidente;
- h) assegna al Direttore Generale, sulla base del programma annuale di attività di cui all'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma stesso, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
- i) impartisce al Direttore Generale le direttive per lo svolgimento dell'attività gestionale;
- j) stabilisce le regole generali di gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell'Ente;
- k) adotta i modelli di convenzione tipo per l'attivazione del servizio per le locazioni delle strutture immobiliari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 4), della L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii.;
- l) verifica, in accordo con la normativa in vigore, sentito l'Organo Indipendente di Valutazione, i risultati di gestione e valuta annualmente il Direttore Generale con riferimento agli obiettivi assegnati;
- m) adotta la carta dei servizi ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;
- n) delega determinati compiti al Presidente;
- o) adotta il Piano di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 19, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;
- p) nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 20, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;
- q) adotta gli atti regolamentari di cui all'articolo 6.

Articolo 17

Sedute del Consiglio di Amministrazione: convocazione, ordine del giorno e validità delle riunioni

- 1.** Il Consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e/o quando il Presidente ne ravvisi la necessità e/o su richiesta di uno dei consiglieri.
- 2.** Alle sedute del Consiglio di amministrazione assistono il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e il Direttore Generale con funzioni di Segretario verbalizzante.
- 3.** Di norma, la riunione del Consiglio di amministrazione si tiene nella sede legale di DiSCo in Roma: è tuttavia consentita, attraverso l'atto di convocazione di cui al comma 4, l'indicazione di altra sede di riunione.
- 4.** Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, dirige i lavori, sottoponendo al Consiglio stesso le proposte di deliberazione sentito il Direttore Generale.
- 5.** Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato dal Presidente e diramato, a pena di invalidità della riunione, non oltre il terzo giorno libero che precede la riunione stessa.
- 6.** La convocazione è effettuata mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dai componenti del Consiglio di amministrazione; la convocazione tramite raccomandata e/o fax e/o telegramma e/o le modalità informatiche in uso, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sms, whatsapp, è riservata ai componenti che ne facciano richiesta, ovvero ai soggetti invitati a partecipare al Consiglio di amministrazione.
- 7.** In casi straordinari di necessità e di urgenza, debitamente motivati nell'atto di convocazione, la comunicazione della convocazione può avvenire, per tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e i partecipanti, a mezzo della posta elettronica e/o con le modalità di cui al comma 6, entro le 24 ore prima della riunione.
- 8.** Su richiesta di uno dei consiglieri di amministrazione un argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.
- 9.** La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai consiglieri di amministrazione contestualmente alla convocazione e all'ordine del giorno; eventuali integrazioni della predetta documentazione devono essere trasmesse non oltre il giorno che precede la riunione.

10. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti, all'inizio di ciascuna riunione, dandone evidenza nel verbale di seduta.
11. E' ammesso che, in casi d'eccezione, uno o più consiglieri di amministrazione partecipino alla riunione mediante collegamento audio-video; della predetta modalità di partecipazione sarà dato atto nel verbale di seduta. In tali ipotesi la riunione del Consiglio di amministrazione si riterrà comunque assunta nel luogo indicato nell'ordine del giorno.
12. Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione, nomina un Vice Presidente, che assume le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione medesimo, nelle ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente stesso. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente le relative funzioni sono assunte, dal consigliere di amministrazione più anziano di età.
13. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano, il Presidente del Collegio dei revisori contabili e, il Direttore Generale che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante. Partecipa altresì, senza diritto di voto, il Presidente della Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza.
14. La riunione del Consiglio di amministrazione, convocata con le modalità e le ipotesi di cui ai commi 6, 7 e 8, è valida con la presenza della metà più uno dei componenti; anche, in mancanza di adeguata convocazione, è comunque valida la riunione in cui siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.
15. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
16. Qualora, su invito del Presidente, il Direttore Generale sia chiamato a fornire al Consiglio di amministrazione delucidazioni o chiarimenti su materie poste all'ordine del giorno, questi potrà farsi assistere da dirigenti e/o dipendenti di DiSCo che svolgano mansioni ad esse attinenti alle materie medesime.
17. Nella ipotesi di cui al comma 16, il Presidente, prima di porre in discussione e in votazione i vari argomenti, dispone l'allontanamento dei suddetti dirigenti o dipendenti dalla sala consiliare.

Articolo 18

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e salvo che siano dichiarate

immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, divengono esecutive decorsi i termini di cui all'articolo 21, comma 2. I componenti del Consiglio di amministrazione astenuti sono considerati presenti ma non votanti.

2. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con voto palese. In casi eccezionali e debitamente motivati nell'ambito della deliberazione collegiale, il Consiglio di amministrazione può deliberare a scrutinio segreto.

3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o nelle ipotesi di sua assenza o di impedimento del Vice Presidente che lo sostituisce.

4. Gli atti deliberativi adottati sono sottoscritti dal Presidente e siglati dal Segretario del Consiglio di amministrazione.

5. Il Presidente, in caso di necessità e urgenza, può assumere atti, ad esclusione di quelli a contenuto generale, o adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione utile, a pena di decadenza dei provvedimenti stessi.

Articolo 19

Verbale delle riunioni

1. Il Direttore Generale, nella qualità di Segretario verbalizzante, cura la redazione del verbale della riunione dal quale risultino l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni, i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali delle relazioni svolte e della discussione, nonché le decisioni adottate.

2. I consiglieri di amministrazione possono fare inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventiva lettura e trasmettendone il testo al Segretario verbalizzante.

3. Qualora il Consiglio di amministrazione debba affrontare questioni che attengano direttamente alla persona e all'attività del Direttore Generale, questi, su invito del Presidente, si allontana e viene sostituito nella verbalizzazione dal consigliere di amministrazione più giovane d'età.

4. I verbali delle riunioni, di norma, sono approvati dal Consiglio di amministrazione, possibilmente, all'inizio della riunione successiva, sulla base di una bozza elaborata e siglata dal Segretario verbalizzante.

5. La bozza di verbale della riunione è trasmessa anticipatamente dal Segretario verbalizzante al Presidente e, almeno tre giorni prima della riunione nel corso della quale sarà sottoposta all'approvazione, ai consiglieri di amministrazione per le eventuali precisazioni.

6. Su proposta del Presidente, l'approvazione del verbale può avvenire seduta stante; in tal caso, il Segretario verbalizzante darà immediata lettura del suo contenuto ai consiglieri di amministrazione.

7. I verbali definitivi delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono numerati progressivamente, raccolti in un apposito registro vidimato e conservati a cura degli uffici del Direttore Generale.

8. L'accesso ai verbali del Consiglio di amministrazione è soggetto alla disciplina dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (*“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*), alla L.R. 57 del 22 ottobre 1993 e successive modificazioni e integrazioni, recante (*“Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”*), alla disciplina in materia di accesso civico e generalizzato di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato, ove adottato da DiSCo.

9. In conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, del D.P.R. n. 184 del 2006, la responsabilità del relativo procedimento di accesso di cui al comma 8 è del Direttore Generale. Questi può comunque assegnare ad un dirigente ovvero funzionario dell'Amministrazione, la responsabilità del singolo procedimento di accesso, fornendo le opportune indicazioni operative conferendo, ove opportuno, la delega di firma per le relative comunicazioni agli interessati.

Articolo 20

Segretario del Consiglio di Amministrazione

1. Le funzioni del Segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore Generale e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo vicario nominato ai sensi dell'articolo 164, del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al Segretario spetta di collaborare con il Presidente in tutto ciò che riguarda il funzionamento del Consiglio di amministrazione; in particolare, gli compete:

- a) la raccolta delle proposte e della documentazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

- b) la redazione del verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione e sottoscrizione dello stesso;
 - c) la trasmissione, ove prescritto, delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione alla Regione Lazio;
 - d) la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, della normativa regionale e/o di quanto previsto nel Piano per la prevenzione della corruzione e Piano della trasparenza adottato;
 - e) la conservazione del registro dei verbali delle riunioni, delle deliberazioni approvate dal Consiglio di amministrazione e della relativa documentazione;
 - f) la sottoscrizione, per copia conforme all'originale, delle copie dei verbali delle riunioni anche per la produzione in giudizio.
3. Il Segretario del Consiglio di amministrazione attende inoltre, secondo le direttive del Presidente, a tutte le altre incombenze necessarie per il regolare funzionamento del Consiglio stesso.

Articolo 21

Pubblicità e pubblicazione degli atti

1. Salvo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, della normativa regionale e/o di quanto previsto nel Piano per la prevenzione della corruzione e Piano della trasparenza adottato, con riferimento agli obblighi di trasparenza, le delibere del Consiglio di amministrazione di DiSCo sono pubblicate sul sito web dell'Ente per 15 giorni dalla data della loro adozione, con l'omissione dei dati sensibili e/o giudiziari eventualmente ivi contenuti e l'indicazione della data della cessazione della pubblicazione. Decorso tale termine le delibere del Consiglio di amministrazione, salvo restando la dichiarazione di immediata esecutività delle stesse ai sensi dell'articolo 18, comma 1, divengono esecutive.
2. Salvo restando gli obblighi di trasparenza di cui al comma 1, decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione, le delibere del Consiglio di amministrazione possono essere inserite in apposito spazio, con accesso limitato del sito web di DiSCo.
3. Per gli atti per i quali sia prevista dalla normativa nazionale o regionale, la pubblicazione, si procede nel primo numero utile, alla pubblicazione presso il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Capo IV **Collegio dei revisori dei conti**

Articolo 22

Collegio dei revisori dei conti: Funzioni e compiti

- 1.** Il Collegio dei revisori dei conti di DiSCo, costituito con decreto del Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (*Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie*), vigilando sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.
- 2.** Il Collegio dei revisori dei conti di DiSCo in particolare:
 - a)** verifica la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione;
 - b)** verifica la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attività e passività e l'attendibilità delle valutazioni di bilancio con particolare riferimento alle voci di entrata e alla congruità delle voci di spesa, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
 - c)** effettua la circolarizzazione dei crediti o residui attivi e dei debiti o residui passivi presenti in bilancio, con particolare riferimento alle partite debitorie e creditorie tra l'Ente pubblico dipendente in cui operano e la Regione;
 - d)** effettua le analisi necessarie e acquisisce informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisisce informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinché sia, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio economico e finanziario;
 - e)** vigila sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento della struttura organizzativa dell'Ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - f)** verifica l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale;
 - g)** esprime il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo, delle variazioni e del rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;

- h)** effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi ed i titoli a custodia;
 - i)** effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
 - j)** vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.
- 3.** Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del rendiconto generale, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, sono sottoposti dagli amministratori all'esame del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.
- 4.** L'attività del Collegio dei revisori dei conti di DiSCo, si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli.
- 5.** Il Collegio dei revisori dei conti, non interviene nella gestione e nell'amministrazione attiva di DiSCo.
- 6.** I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo presso gli uffici e le strutture degli enti e prendere visione di tutti i documenti ritenuti necessari all'espletamento delle loro funzioni, con l'obbligo di informare immediatamente il Presidente del Collegio e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.
- 7.** Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, comunicati al Presidente del Collegio, nonché delle risultanze dell'esame dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei rendiconti generali è redatto apposito verbale.
- 8.** Qualora al termine dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Presidente del Collegio dei revisori o i singoli componenti il collegio, ravvisano profili di illegalità, informano immediatamente gli organi giurisdizionali competenti.

9. I Revisori dei conti devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Nell'espletamento dell'incarico i Revisori dei conti si devono trovare in una posizione di indipendenza formale e sostanziale; agli stessi si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

10. Il Collegio dei revisori dei conti di DiSCo, ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni e compiti, si avvale dell'Area individuata dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, comma 1.

Articolo 23

Collegio dei revisori dei conti: costituzione, componenti, compenso.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche, o ad eventuale Albo regionale.

2. Il Collegio dei revisori dei conti elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e all'organizzazione dei lavori del Collegio medesimo, in conformità alle disposizioni del Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii..

3. L'atto di nomina di cui al comma 1, fissa l'importo del compenso riconosciuto. Ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti compete un compenso entro i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale e che, comunque, in prima attuazione, non può essere superiore a quello dei componenti del precedente Collegio.

4. L'incarico di componente supplente del Collegio dei revisori dei conti è a titolo gratuito. Il componente supplente subentra nell'esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinuncia o di decadenza del componente effettivo e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.

5. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per un triennio e i relativi incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Articolo 24

Collegio dei revisori dei conti: verbale delle riunioni

1. Di ogni riunione del Collegio dei revisori dei conti è redatto apposito processo verbale.
2. Il verbale di cui al comma 1, redatto dal Segretario, scelto tra i componenti del collegio deve contenere i seguenti requisiti minimi:
 - a) la data della seduta;
 - b) l'ordine del giorno dei lavori;
 - c) i nominativi degli intervenuti alla seduta, nonché i nominativi degli assenti alla seduta medesima;
 - d) la precisa descrizione delle attività svolte durante la seduta e le votazioni dei componenti in merito alle decisioni e/o rilievi.

Capo V

Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza

Articolo 25

Principi e componenti

1. La Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, di seguito denominata Consulta, istituita ai sensi ed agli effetti dell'articolo 10, comma 1, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., garantisce il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 5, della medesima L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii..
2. La Consulta è composta da:
 - a) quattordici studenti eletti dalla popolazione studentesca di tutti gli atenei statali della Regione in proporzione alla popolazione studentesca e comunque in modo che ciascun ateneo statale sia rappresentato da almeno uno studente;
 - b) due studenti eletti dalla popolazione studentesca di tutti gli atenei non statali della Regione;
 - c) uno studente eletto dalla popolazione studentesca di tutti gli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione;
 - d) due studenti vincitori di posto alloggio nella Regione eletti dai rappresentanti delle residenze gestite dall'Ente;
 - e) un dottorando eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca degli atenei della Regione;
 - f) uno specializzando, eletto dagli iscritti ai corsi di formazione specialistica degli atenei della Regione.

Articolo 26

Individuazione dei componenti della Consulta e durata del mandato

1. La Consulta, con apposito Regolamento elettorale, approvato con maggioranza assoluta e nel rispetto dei principi di pari opportunità, pluralismo e tutela delle minoranze, disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni dei propri componenti.
2. I componenti della Consulta, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), sono individuati mediante elezione a suffragio universale, in concomitanza con le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.
3. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e non possono svolgere più di due mandati.

Articolo 27

Consulta: regolamento interno e seduta di insediamento

1. La Consulta con apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti disciplina:
 - a) le modalità del proprio funzionamento e, in particolare, la cadenza regolare delle sedute e le modalità di convocazione;
 - b) i casi di cessazione anticipata dalla carica e di incompatibilità nonché le ulteriori ipotesi di decadenza, prevedendo che al componente decaduto o cessato dalla carica subentra il primo dei non eletti all'interno della categoria in rappresentanza della quale era stato eletto il membro che ha interrotto il mandato.

Articolo 28

Insediamento e costituzione della Consulta

1. La seduta di insediamento della Consulta è convocata dal Direttore Generale entro trenta giorni dalla data di costituzione di cui al comma 2. Nello stesso termine, la Consulta elegge tra i suoi componenti un Presidente, il quale svolge i compiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 27 e interviene, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. La Consulta è validamente costituita qualora siano designati almeno la metà più uno dei componenti, fatte salve le successive integrazioni. Qualora non pervenga alcuna designazione entro il termine di cui al primo periodo o qualora le designazioni pervenute siano inferiori alla metà più uno, i componenti necessari per la costituzione dell'organo sono designati, a maggioranza e con voto congiunto, dai

rappresentanti degli studenti in carica nei senati accademici e nei consigli di amministrazione degli atenei statali, non statali e degli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione, nonché dai rappresentanti delle residenze universitarie gestite dall'Ente.

3. Con proprio provvedimento il Consiglio di amministrazione di DiSCo, prende atto dell'avvenuta costituzione della Consulta di cui al comma 2.

Articolo 29

Gratuità della partecipazione alla Consulta

1. Salvo un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel limite individuato dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

Articolo 30

Condizioni per il funzionamento della Consulta

1. Il Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, assicura le condizioni per il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione quanto necessario e determina le relative modalità.

Articolo 31

Sedute della Consulta

1. Alle sedute della Consulta assiste un funzionario dell'Ente con funzioni di Segretario verbalizzante. Hanno facoltà di intervenire alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, anche su richiesta della Consulta:

- a)** l'Assessore competente in materia di diritto agli studi universitari o un suo delegato;
- b)** il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di diritto allo studio o suo delegato;
- c)** il Presidente del Comitato regionale di coordinamento delle università (CRUL) o un suo delegato;
- d)** il Presidente;
- e)** i rappresentanti delle residenze universitarie della Regione gestite dall'Ente;
- f)** il coordinatore delle consulte provinciali degli studenti della Regione;
- g)** un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- h)** tutti coloro i quali presentino motivata richiesta di partecipazione secondo le modalità previste dal Regolamento interno di cui all'articolo 27.

Articolo 32

Compiti della Consulta

- 1.** La Consulta svolge i seguenti compiti:
 - a)** esprime parere obbligatorio e formula eventuali proposte, entro venti giorni dalla richiesta, in merito:
 - a.1)** al piano regionale triennale di programmazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 16, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;
 - a.2)** al programma annuale di attività adottato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;
 - a.3)** al bando per l'accesso agli interventi, servizi e prestazioni a concorso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii.;
 - a.4)** alle tariffe delle mense universitarie;
 - a.5)** al Regolamento delle residenze universitarie gestite dall'Ente;
 - a.6)** alla carta dei servizi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m);
 - a.7)** al bilancio di previsione e al rendiconto generale, in modo non vincolante;
 - b)** presenta annualmente alla Commissione consiliare competente in materia, alla presenza dell'Assessore competente in materia di diritto agli studi universitari, una relazione:
 - b.1)** sulla qualità degli interventi, dei servizi e delle prestazioni erogati da DiSCo;
 - b.2)** sull'attuazione del programma annuale di attività di cui all'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii.;
 - b.3)** sul potenziamento degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii., al fine di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità;
 - c)** può richiedere in ogni momento, al Consiglio di amministrazione, l'accesso a documenti utili allo svolgimento del proprio lavoro, nonché effettuare sopralluoghi in mense e residenze per monitorare la qualità e l'efficacia dei servizi erogati;
 - d)** formula interrogazioni sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni previsti dall'articolo 5 comma 2, lettere a) e b), della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., al Consiglio di amministrazione di DiSCo che deve, entro venti giorni, presentare opportuna risposta scritta;

- e) può promuovere momenti di confronto pubblico istituzionale sul tema del diritto allo studio universitario e della conoscenza;
 - f) formula al Consiglio di amministrazione proposte ed esprime pareri obbligatori e vincolanti sulla promozione di forme di compartecipazione, cogestione ed autogestione di cui all'articolo 23, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii..
- 2) La Consulta, oltre ai compiti di cui al comma 1, organizza con cadenza annuale, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., sondaggi, anche on line, diretti ad acquisire la valutazione degli studenti universitari sulla qualità e l'efficacia degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii..

TITOLO III

DiSCo: strutture amministrative e personale

Articolo 33

Articolazione dell'Ente e attribuzioni dei dirigenti

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 13, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., DiSCo è articolato in una Direzione generale organizzata in Aree e nei tre presidi territoriali di Roma Città metropolitana, Lazio settentrionale e Lazio meridionale, funzionali all'attività dell'Ente medesimo.
2. Il Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii., può prevedere la suddivisione dei presidi territoriali di cui al comma 1, in unità operative.
3. Le Aree in cui è articolata la Direzione generale, i presidi territoriali e le unità operative in cui i presidi territoriali possono essere suddivisi, sono diretti da dirigenti nominati dal Direttore Generale, sulla base dei criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii..
4. A ciascun presidio territoriale, competono i compiti inerenti:
 - a) la presa in carico degli studenti e dei cittadini in formazione, che vengono orientati in percorsi sui servizi offerti dall'Ente e dall'ateneo di riferimento;
 - b) l'erogazione e/o il monitoraggio dei servizi di prossimità agli studenti;
 - c) la facilitazione dell'accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, statale e internazionale;

- d) la facilitazione dell'accesso alle informazioni e ai servizi in favore degli studenti disabili;
 - e) la facilitazione dell'accesso alle informazioni e ai servizi in favore degli studenti stranieri, anche in lingua;
 - f) l'erogazione di informazioni nell'ambito del servizio per la locazione delle strutture immobiliari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), numero 4), della L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii.;
 - g) l'erogazione di informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e all'alta formazione, a livello regionale, statale, europeo e internazionale;
 - h) la vigilanza sul corretto ed efficace funzionamento degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari.
5. Il Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., definisce il numero delle Aree e le attribuzioni dei dirigenti di Area di DiSCo.
6. Resta salva la possibilità di delega di attribuzioni dei dirigenti in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale vigente, il Regolamento di organizzazione di cui al comma 5 definisce le caratteristiche della delega.

Articolo 34

Direttore Generale: conferimento dell'incarico e disciplina

1. Il Direttore Generale è designato dal Presidente del Consiglio di amministrazione e nominato dal Consiglio medesimo, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui all'articolo 11, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii..
2. L'incarico di Direttore Generale è conferito a tempo determinato per un periodo di tre anni, rinnovabili per una sola volta.
3. Nel caso in cui l'incarico di Direttore Generale sia conferito a dipendenti pubblici, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa o analogo provvedimento, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto individuale, di natura privatistica ed esclusiva, della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

Articolo 35

Direttore Generale: funzioni e compiti

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dal Consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipula le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall'articolo 5, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., nonché gli altri atti eventualmente a lui attribuiti dallo Statuto a garanzia di una tutela unitaria del diritto agli studi universitari.

2. Il Direttore Generale, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) provvede all'organizzazione delle strutture dell'Ente, nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;
- b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione;
- c) dirige e coordina le attività delle strutture di DiSCo, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal Consiglio di amministrazione;
- d) conferisce ai dirigenti dell'Ente l'incarico delle Aree, dei presidi territoriali e delle unità operative degli stessi presidi;
- e) svolge le funzioni dirigenziali in tutte le Aree che risultassero prive di figura dirigenziale competente;
- f) svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla normativa relativamente alla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- g) è il titolare del trattamento dei dati dei dipendenti;
- h) è Responsabile della conservazione dei dati nel rispetto delle indicazioni dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- i) è Responsabile della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro;
- j) in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, è abilitato alle piattaforme informatiche della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: MEPA; Anac; Inail).

Articolo 36

Direttore Generale: vicario e facente funzioni

1. In conformità con quanto disposto dal Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di assenza o

impedimento temporaneo del Direttore Generale, il medesimo nomina un Vicedirettore o delega ad un dirigente dell'Ente, gli atti indifferibili e urgenti. Le relative funzioni possono essere retribuite nei limiti di capienza del fondo per il salario accessorio del personale di livello dirigenziale, secondo quanto stabilito in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali.

2. Nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore Generale ad altro soggetto, il Consiglio di amministrazione, può affidare la responsabilità della direzione, ad altro dirigente dell'Ente. Le relative funzioni possono essere retribuite nei limiti di capienza del fondo per il salario accessorio del personale di livello dirigenziale, secondo quanto stabilito in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali.

3. Al conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

4. Il soggetto al quale è assegnato l'incarico di cui ai commi 1 e/o 2, deve essere in possesso degli stessi requisiti per la nomina a Direttore Generale.

5. Nel caso in cui non si sia provveduto alla nomina ai sensi dei commi 1 e/o 2, le relative funzioni vicarie sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità di servizio presso l'Ente.

Articolo 37

Personale di DiSCo

- 1.** In conformità ai criteri del Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, la dotazione organica complessiva di DiSCo, adottata con deliberazione del Consiglio di amministrazione, è articolata sulla base del fabbisogno di personale della Direzione generale e dei presidi territoriali dell'Ente, secondo le disposizioni normative vigenti. La dotazione organica è trasmessa, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale (ex art. 8, comma 2, della legge regionale n. 18 febbraio 2002 n. 6, come modificato dall'art. 18 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4).
- 2.** Ai dirigenti e al personale di DiSCo si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali.

TITOLO IV

Ordinamento finanziario e contabile

Articolo 38

Bilancio di previsione e rendiconto generale

1. DiSCo, in conformità con quanto disposto dall'articolo 14, della L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii., ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*) e ss.mm.ii., adotta il sistema di contabilità finanziaria affiancato, a fini conoscitivi, dal sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale e, ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 118 del 2011 ss.mm.ii., adegua la propria gestione alle disposizioni del suddetto decreto specificatamente previste per gli enti strumentali delle Regioni.

2. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dal Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, lettera e), della L.R. n. 6 del 2018 ss.mm.ii. e/o dell' articolo 16, comma 1, lettera e), del presente Statuto, e corredati dal parere del Collegio dei revisori dei conti nonché da quello, non vincolante, della Consulta, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al Titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (*Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione*) e ss.mm.ii..

3. Il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Ente, di cui all'articolo 6, comma 3, adottato dal Consiglio di amministrazione, si conforma ai principi di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 39

Risorse finanziarie e patrimoniali

1. DiSCo in conformità con quanto disposto dall'articolo 27, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., dispone delle seguenti risorse finanziarie, assegnate dalla Regione:

- a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;

- b) finanziamento annuo regionale per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 5, della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii., nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
 - c) gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*) e successive modifiche ed integrazioni, devoluta a DiSCo;
 - d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 27 della L.R. n.16 del 1996 e ss.mm.ii..
 - e) contributi regionali per il cofinanziamento ai sensi della legge 338 del 2000 e ss.mm.ii.;
 - f) contributi regionali per l'attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari;
 - g) fondi regionali o statali in conto capitale per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;
 - h) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti o soggetti privati;
 - i) risorse a valersi sui fondi strutturali volti a realizzare interventi e percorsi di ricerca, orientamento e alta formazione;
 - j) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali;
 - k) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
 - l) ulteriori entrate derivanti da sponsorizzazione.
2. L'Ente dispone, altresì, di un proprio patrimonio costituito dai beni immobili e mobili di proprietà.

Articolo 40 **Sponsorizzazioni**

1. Per il conseguimento delle risorse finanziarie, di al precedente articolo e con la finalità di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse, DiSCo in conformità con quanto disposto dall'articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*) e ss.mm.ii., può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati.

2. Le iniziative di cui al comma 1, devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti e/o miglioramenti nella qualità ovvero quantità dei servizi resi ai cittadini.

3. DiSCo, con proprio Regolamento in materia di sponsorizzazioni, determina le modalità e i limiti, per cui si può ricorrere alle sponsorizzazioni.

4. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione di cui al comma 1, avviene nel rispetto delle modalità e/o dei requisiti e/o delle procedure di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e ss.mm.ii..

TITOLO V

Diritto di accesso e pubblicità degli atti

Articolo 41

Trasparenza

1. DiSCo ottempera agli obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza attraverso la pubblicazione degli atti e la pubblicizzazione della propria attività ed organizzazione sul sito istituzionale aziendale, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii..

2. Allo scopo di contemperare gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa, con il diritto alla riservatezza dei dati personali, in essi contenuti, DiSCo garantisce la non identificazione dei soggetti cui tali dati si riferiscono, adottando gli opportuni accorgimenti in sede di predisposizione dei provvedimenti e degli allegati quando gli stessi contengano dati personali, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 9, del Regolamento (UE) 2016/679 e/o giudiziari, di cui all'articolo 10, del medesimo Regolamento (UE).

TITOLO VI

Revisione dello Statuto

Articolo 42

Revisione dello Statuto

1. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2, lo Statuto è modificato e integrato con la medesima procedura e nel rispetto delle competenze di cui al combinato disposto degli articoli 8, comma 5, lettera a), 18, comma 2, lettera a), della L.R. n. 6 del 2018 e ss.mm.ii..

2. Gli elementi di cui all'articolo 2, del presente Statuto, possono essere modificati con delibera del Consiglio di amministrazione, da pubblicare sul sito web di DiSCo.

TITOLO VII

Disciplina transitoria, abrogazioni e entrata in vigore

Articolo 43

Disciplina transitoria

1. Fino all'adozione del Regolamento di organizzazione di DiSCo, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, rimangono in vigore le disposizioni organizzative medio tempore dottate.

Articolo 44

Abrogazioni

1. In seguito all'entrata in vigore del presente Statuto, è abrogato lo Statuto di Laziodisu, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio, n. 851 del 13 novembre 2009.

Articolo 45

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, successivamente alla notifica del provvedimento di approvazione della Giunta regionale del Lazio, è pubblicato sul sito web di DiSCo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione medesima.